

# **TI\_GERICHTE INC.2002.36407 vom 21. Oktober 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-10-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_INC.2002.36407](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2002.36407)

FR: TI\_GERICHTE INC.2002.36407 du 21 octobre 2002

IT: TI\_GERICHTE INC.2002.36407 del 21 ottobre 2002

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

L'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1.gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell'istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l'arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell'istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell'accusato al processo e a garantire l'eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).

### **E. 2**

a) In punto all'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, va rammentato che non è compito di questo giudice esprimersi in proposito in termini definitivi: è, questo, compito del giudice di merito. Di più: proprio per evitare anche solo parvenza di pregiudizio nei confronti della futura determinazione da parte della Corte di merito, è buona prassi di questo Ufficio di astenersi da un'analisi troppo approfondita. D'altro canto, un esame superficiale è inevitabile, dato che la legge esige costante verifica dei presupposti dell'arresto da parte di questo giudice, e dunque pure dell'esistenza di gravi indizi di reato.

b) Si ha, allora ed essenzialmente, che \_\_\_\_\_ non ammette la benché minima attività sessuale con la vittima. A leggere le sue dichiarazioni a verbale ed il suo memoriale redatto in carcere (v. ad es. verbale MP 14 agosto 2002, inc. MP doc. 147, e memoriale allegato), egli si sarebbe limitato a tollerare che la ragazza – quando questa trascorreva il fine-settimana a casa di lui – fumasse sigarette in sua presenza, rispettivamente ad accompagnarla in campagna per fumare per fumare, quando a casa vi era la moglie. L'avrebbe inoltre regolarmente portata con sé al bar, dove si incontrava con gli amici, ed

avrebbe omesso di intervenire per impedire che lei consumasse marijuana; al più, a fatica, ha ammesso di avere fatto qualche tiro, quando un proprio amico stava fumando con la ragazza. L'iniziativa per il consumo di marijuana, comunque, sarebbe provenuta dalla ragazza, a suo dire, per le confidenze raccolte da lei medesima, parecchio disinibita anche in campo sessuale. c) A fronte di ciò, stanno invece le dichiarazioni della vittima. In termini univoci e sempre coerenti, ella ha raccontato dettagliatamente il primo episodio di violenza sessuale subita (v. verbale MM 12 luglio 2002 [inc. MP doc. 90 p. 6; verbale MM 5 agosto 2002 [inc. MP doc. 127] p. 1-5), aggiungendo di essere poi ripetutamente stata oggetto (e forzato soggetto) di atti sessuali. Sebbene la credibilità delle sue dichiarazioni faccia attualmente oggetto di una perizia specialistica, per le necessità di questa decisione, ed in base ai criteri di mera verosimiglianza qui obbligatoriamente applicabili, le dichiarazioni della vittima appaiono assai più credibili che non gli argomenti che l'accusato istante avanza per insinuare dubbi: l'argomento dell'asserita impossibilità di un atto di violenza sessuale in auto è del tutto infondato, anzi al limite del temerario, se si considera la ricca casistica di episodi di tale genere. Parimenti inefficace è l'obiezione relativa alla locazione dei preservativi, ovvero se gli stessi si trovassero in auto o sul comodino della camera da letto dell'accusato istante: il fatto che, per loro libera decisione, i coniugi \_\_\_\_\_ avessero la certezza di non poter avere figli, non esclude l'utilizzo del preservativo (ad esempio per scongiurare ogni pericolo di trasmissione di malattie; v., tuttavia, verbale dell'accusato MP 6 settembre 2002, inc. MP doc. 192, p. 2); e comunque, non si può certo escludere che \_\_\_\_\_, prima di passare agli atti sessuali sulla ragazza – che seguivano, apparentemente, un rituale ripetitivo, che prendeva l'avvio con il consumo di marijuana – predisponesse il tutto, tra l'altro preparando i preservativi sul comodino (senza paura di venire scoperto, poiché in quelle occasioni la moglie era al lavoro). Da ultimo, proprio l'ampio utilizzo di sostanze stupefacenti da parte della vittima – propiziato dall'accusato e caratteristica di questo incarto – era il mezzo che inibiva la vittima (la quale era, come dice lei, “stona”, verbale MM 12 luglio 2002 p. 6 [inc. MP doc. 90]), non violenza fisica o simili: ciò spiega la forzata disponibilità della ragazza a compiere atti sessuali che “per la loro stessa natura non possono essere imposti e presuppongono un atto di volontà da parte di chi li pratica” (istanza, cit., pto. 3-6 p. 8). In questo contesto, poi, appare evidente come l'accusato istante dimentichi che non tutti i titoli di reato di cui è accusato esigono l'impiego della violenza nei confronti della vittima, ma possono anzi tranquillamente realizzarsi anche se la vittima è – per modo di dire, appunto in virtù dell'età, dello stato di dipendenza o della limitata capacità di discernimento – “consenziente”. Altre contraddizioni sottolineate dall'accusato (il numero di episodi in Val \_\_\_\_\_ [v. istanza, cit., pto. 3-6 p. 8] riguardano dettagli relativamente marginali, mentre la presunta “tendenza a mentire” (osservazioni, cit., pto. 3 p. 3) è desunta dall'accusato sulla base di episodi estranei ai fatti, e comunque almeno parzialmente spiegabili con l'età e la situazione familiare della ragazza. E le sparute ed apparentemente riduttive ammissioni dell'accusato istante in tema di consumo di stupefacenti – lungi dall'essere spontanee, e neppure fatte “dopo qualche esitazione iniziale dovuta alla paura della situazione in cui si è trovato” (così, tuttavia, in sede di istanza, cit., pto. 3.2 p. 3), bensì precedute da convergenti ammissioni di terzi – sono essenzialmente riconducibili alle dichiarazioni della vittima, la cui verosimiglianza di principio non appare scalfita da pretese contraddizioni marginali (v. osservazioni, cit., pto. 3 p. 3). d) Inoltre, l'accusato medesimo ha raccontato episodi atti a mettere in cattiva luce la vittima e terze persone – episodi, tuttavia, non solo contestati con veemenza (ad es. la dichiarazione secondo la quale

la ragazza avrebbe ricompensato con prestazioni sessuali coloro che le regalavano della marijuana, v. verbale MP 28 agosto 2002 p. 4 [inc. MP doc. 158], controbattuto dalla ragazza [v. verbale MM 5 agosto 2002, cit., p. 8, riguardo l'amico \_\_\_\_\_]), ma anche snocciolati a spizzichi in corso d'inchiesta, apparentemente a seconda di come quest'ultima evolveva. Questo suo atteggiamento, ovviamente, non ha per nulla contribuito ad accrescere la credibilità di lui, e ciò, pure in assenza di riscontri oggettivi rispettivamente di testimonianze concrete (queste ultime, come rettamente evidenzia il Procuratore Pubblico [preavviso negativo, cit., p. 2], ovviamente del tutto improbabili in circostanze come quelle del caso di specie). e) Tutto ciò considerato, dunque, a questo stadio del procedimento e sulla base degli elementi di giudizio attualmente agli atti, gli indizi di colpevolezza a carico di \_\_\_\_\_ appaiono assolutamente "gravi e concreti" ai sensi dell'art. 95 cpv. 2 CPP, in ogni caso di maggior peso che non i dubbi sollevati da lui e dalla sua difesa.

### **E. 3**

a) Come illustra il Procuratore Pubblico, sono senz'altro date ulteriori esigenze d'inchiesta, in particolare un'ulteriore audizione della vittima su domande proposte dall'accusato (v. preavviso negativo, cit., p. 2 in fine), prevista a breve (v. scritto 17 ottobre 2002 del Magistrato dei minorenni, inc. Giar 364.2002.7 doc. 6), le cui risultanze dovranno essere successivamente contestate all'accusato perché prenda posizione in proposito. È in fase di approntamento, poi, una perizia di credibilità della vittima (inc. MP doc. 242). Infine, una volta raccolte queste prove, dovranno essere valutate e semmai assunte nuove prove proposte dalle parti, conformemente all'art. 196 CPP. A giudizio di questo giudice, almeno alcune delle prove – ed in particolare la nuova audizione della vittima – non possono essere assunte con l'accusato in libertà provvisoria. b) Il diritto dell'accusato di negare ogni addebito è sacrosanto, e non vuole assolutamente essere messo qui in discussione. Tuttavia, appare opportuno sottolineare come le conseguenze dell'esercizio di tale diritto siano diverse, a seconda della fase processuale in cui ci si trova: in sede di giudizio di merito, a causa del fatto che l'onere di dimostrare la colpevolezza dell'accusato grava sulla pubblica accusa, il diniego ad oltranza costringe la Corte a decidere sulla base di indizi, ed in presenza di insormontabili dubbi, ad assolvere l'accusato. In sede d'inchiesta, tuttavia, quando l'assetto probatorio non è ancora completo, tale atteggiamento provoca non solo l'allargamento dell'inchiesta, con l'assunzione di mezzi di prova che sarebbero stati superflui in caso di ammissione, ma getta anche un'ombra di dubbio sull'atteggiamento generale dell'accusato. Se – come nel caso di specie ( supra , consid. 2) – si deve prestare preponderante credibilità alla tesi accusatoria, non si può non attribuire una connotazione negativa al fatto che l'accusato neghi: tale suo atteggiamento non può che essere letto altrimenti che come espressione di mancata resipiscenza. La possibilità che egli si adoperi per influenzare a proprio beneficio persone a lui vicine (parenti, conoscenti, addirittura la vittima, che, per quanto non più a casa, non è certo impossibile da localizzare, così giustamente il Procuratore Pubblico nelle proprie osservazioni, cit., p. 3) è senz'altro maggiore che non nel caso di colui che ammette le proprie responsabilità. c) Certo, i principi interpretativi appena esposti devono essere applicati con la massima circospezione, e non possono essere adottati aprioristicamente in ogni caso in cui l'accusato neghi; qui, tuttavia, considerata anche la genesi delle dichiarazioni dell'accusato (partite come espressione di semplice ed assoluta negazione, col tempo relativizzatesi a seguito delle dichiarazioni dei vari testi sentiti, e da ultimo sfociate in generalizzate accuse di comportamenti penalmente rilevanti nei confronti di non meglio definiti terzi, fornitori di marijuana alla vittima), appare legittimo temere che l'accusato porrà in atto quanto in suo

potere pur di migliorare la propria posizione – facilitato, in ciò, anche dal fatto che la vicenda si è svolta in ambito familiare, e forse anche dai difficili rapporti fra la vittima e la madre.

#### **E. 4**

Del tutto ininfluenza, nel caso di specie, il motivo d'arresto del pericolo di fuga, resta il pericolo di recidiva. Il perito sembra escludere tale pericolo (v. perizia, inc. MP 226, ad 3 p. 22), ma il magistrato inquirente si attesta su posizioni più prudenti, preferendo attendere la delucidazione orale della perizia (v. preavviso negativo, cit., p. 3). L'accusato, dal canto suo, fa proprie le conclusioni del perito, sottolineando inoltre che il pericolo di recidiva non riguarda il timore di ulteriori contatti fra accusato e vittima (v. osservazioni, cit., pto. 5 p. 5). A ragione: proprio il timore che l'accusato, anche visto il suo atteggiamento processuale, possa attivarsi per esercitare indebito influsso su terze persone, ha portato ad ammettere l'esistenza di un pericolo di inquinamento delle prove, in particolare di collusione. Ciò, tuttavia, non significa che vi siano elementi per dire che l'accusato, se posto in libertà provvisoria, voglia nuovamente delinquere, rispettivamente non sia in grado di evitare nuovi reati.

#### **E. 5**

In tema di proporzionalità, infine, va rilevato come l'inchiesta, di per sé difficile per la delicatezza del tema ed il coinvolgimento di una vittima minorenni, ed ulteriormente complicata dall'atteggiamento dell'accusato, sia proceduta speditamente, e si avvicini alla conclusione: non sono più molte le prove che devono essere assunte. Considerata la gravità dei reati imputati a \_\_\_\_\_, e di riflesso la verosimiglianza di una sua eventuale condanna ad una pena detentiva di durata superiore al carcere preventivo già subito ed ancora prospettabile, quest'ultimo appare rispettoso del principio di proporzionalità. Mal si comprende cosa intenda affermare l'accusato quando dice che, nel caso concreto, sembra "che la lunga carcerazione preventiva assuma il ruolo di una presunzione di colpevolezza a sostegno della tesi accusatoria" (osservazioni, cit., pto. 6 p. 5): è di assoluta ovvietà che ciò non può avvenire, poiché la durata della carcerazione preventiva, di per sé, non permette alcuna deduzione sui fatti e sulla responsabilità dell'autore.

#### **E. 6**

Resta in ogni caso sottinteso l'obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP). L'istante ha comunque sempre la possibilità, in caso di ritardo ingiustificato, di rinnovare la domanda di messa in libertà, che verrà valutata in base alla situazione del momento, e dunque potrebbe avere esito diverso.

#### **E. 7**

In conclusione, l'istanza in discussione deve essere respinta, con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenze di tassa e spese. Per i quali motivi, visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP d e c i d e : 1. L'istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 14 ottobre 2002 da \_\_\_\_\_ è respinta. 2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. 3. Contro la presente decisione è dato il rimedio alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione. 4. Intimazione: - avv. \_\_\_\_\_, per sé e per l'accusato istante; - Procuratore Pubblico avv. \_\_\_\_\_, con copia delle osservazioni dell'accusato istante, nonché con l'inc. MP

\_\_\_\_\_/MV/ms di ritorno. giudice \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.